



**ZOETIS MEDOLLA MANUFACTURING  
S.R.L.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

**Parte Speciale**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
Di Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l. in data 25/10/2016

## INDICE

Premessa .....	4
Il sistema dei controlli – Principi generali, specifici e controlli connessi agli obblighi SOX ed FCPA .....	4
<b>PARTE SPECIALE A .....</b>	<b>6</b>
<b>Funzione Della Parte Speciale A .....</b>	<b>7</b>
<b>Fattispecie di Reato rilevanti .....</b>	<b>8</b>
<b>Principali aree di rischio .....</b>	<b>12</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>13</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>27</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>28</b>
<b>PARTE SPECIALE B .....</b>	<b>29</b>
<b>Funzione della Parte Speciale B .....</b>	<b>30</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti .....</b>	<b>31</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>38</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>39</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>43</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>44</b>
<b>PARTE SPECIALE C .....</b>	<b>45</b>
<b>Funzione della Parte Speciale C .....</b>	<b>46</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti .....</b>	<b>47</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>51</b>
<b>Principi di comportamento .....</b>	<b>52</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>58</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>59</b>
<b>PARTE SPECIALE D .....</b>	<b>60</b>
<b>Funzione della Parte Speciale D .....</b>	<b>61</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti .....</b>	<b>62</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>66</b>
<b>Principi di comportamento .....</b>	<b>67</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>69</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>70</b>
<b>PARTE SPECIALE E .....</b>	<b>71</b>
<b>Funzione della Parte Speciale E .....</b>	<b>72</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti .....</b>	<b>73</b>
<b>Principali aree a rischio .....</b>	<b>75</b>
<b>Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato .....</b>	<b>76</b>
<b>Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....</b>	<b>79</b>
<b>Sanzioni .....</b>	<b>80</b>
<b>PARTE SPECIALE F .....</b>	<b>81</b>
<b>Funzione della Parte Speciale F .....</b>	<b>82</b>

<b>Fattispecie di reato rilevanti</b> .....	<b>83</b>
<b>Principali aree a rischio</b> .....	<b>84</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative del reato</b> .....	<b>85</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>92</b>
<b>Sanzioni</b> .....	<b>93</b>
<b>PARTE SPECIALE G</b> .....	<b>94</b>
<b>Funzione della Parte Speciale G</b> .....	<b>95</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti</b> .....	<b>96</b>
<b>Principali aree a rischio</b> .....	<b>104</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato</b> .....	<b>105</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>108</b>
<b>PARTE SPECIALE H</b> .....	<b>110</b>
<b>Funzione della Parte Speciale H</b> .....	<b>111</b>
<b>Fattispecie di reato rilevanti</b> .....	<b>112</b>
<b>Principali aree a rischio</b> .....	<b>113</b>
<b>Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato</b> .....	<b>114</b>
<b>Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza</b> .....	<b>116</b>
<b>Sanzioni</b> .....	<b>117</b>

## **Premessa**

Le seguenti Parti Speciali hanno la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento ai quali tutti i Destinatari del Modello dovranno conformarsi al fine di prevenire, nell'ambito delle "attività sensibili" individuate dalla Società, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione aziendale.

## **Il sistema dei controlli – Principi generali, specifici e controlli connessi agli obblighi SOX ed FCPA**

### Principi generali

I principi generali sono ispirati ai protocolli comportamentali contenuti nelle *Policy* definite a livello di Gruppo ed alle politiche definite con il Codice di Condotta Zoetis.

Questi si basano sui seguenti principi:

- **Segregazione dei compiti e delle responsabilità;**
- **Sistema di deleghe e procure;**
- **Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni;**
- **Monitoraggio sistematico.**

### Principi specifici

I principi specifici sono quelli previsti, per ciascuna delle attività sensibili individuate, in relazione alle loro caratteristiche ed al livello di rischio valutato dalla Società.

Questi sono indicati sia all'interno delle Parti Speciali di cui al presente Modello che all'interno delle *policy* e procedure aziendali e di Gruppo che disciplinano i processi sensibili le quali contemplano una serie di controlli specifici volti a mitigare i fattori di rischio dell'attività disciplinata.

### Controlli connessi agli obblighi del Sarbanes-Oxley Act (SOX) e del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l., società facente parte del Gruppo Zoetis è sottoposta ai controlli impostati dal *Sarbanes-Oxley Act* e dal *Foreign Corrupt Practices Act*.

In particolare, scopo della SOX è il miglioramento della *corporate governance*, la veridicità ed affidabilità delle informazioni contenute nei *report* economico-finanziari e la maggiore trasparenza del mercato azionario. A tal fine, è richiesto al *management* di emettere un'attestazione annuale sull'efficacia del sistema di controllo interno inerente il *financial reporting* e ottenere la certificazione da parte di una Società di Revisione esterna.

Ciò ha comportato per Zoetis un'accurata mappatura dei principali processi aziendali con impatti significativi sul *financial reporting* sui relativi rischi e controlli oltre a periodiche revisioni degli stessi al fine di perfezionare il sistema di controllo interno. Infatti, la SOX prevede che:

- Il *management* della Società documenti il sistema dei controlli interni in essere in relazione alla predisposizione del bilancio;
- Venga attestata l'adeguatezza e l'effettiva operatività dei controlli interni in essere relativamente alla predisposizione del bilancio;
- La Società che si occupa della revisione del bilancio esprima un *opinion* sull'adeguatezza ed effettiva operatività del sistema dei controlli.

Pertanto:

- La Società, anche con il supporto delle Funzioni di Gruppo e della Società Zoetis Manufacturing Italia S.r.l., garantisce verifiche periodiche, volte a valutare l'adeguatezza e l'effettività del sistema dei controlli interni relativamente a quelle aree ed attività sensibili che possono avere un impatto significativo sul bilancio;
- Oltre ai controlli effettuati dalle funzioni vengano poste in essere delle verifiche a cura della Società di Revisione volte a verificare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni e la loro operatività.

Per quanto attiene al *Foreign Corrupt Practices Act*, la disciplina prevede che siano definiti:

- Un modello gestionale adeguato (c.d. *compliance program*);
- Procedure interne consistenti ed aggiornate;
- Un sistema di controllo interno;
- Un piano di formazione;
- Un piano di verifica della correttezza delle scritture contabili.

**PARTE SPECIALE A**

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

### **Funzione Della Parte Speciale A**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di Reato rilevanti**

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

### **A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio**

#### **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

#### **Truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.



**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. E' prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

**Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

**Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)<sup>1</sup>**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 319-bis e 321 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter e 321 c.p.)**

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

**Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

---

<sup>1</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**A. I-bis Reato di corruzione tra privati**

**Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

**A. I-ter Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere<sup>2</sup>, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

---

<sup>2</sup> Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

### **Principali aree di rischio**

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione delle attività produttive e qualità;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione del personale e sistema incentivante;*
- *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany;*
- *Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## **Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali.*

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offra o prometta denaro od altra utilità ad una controparte privata al fine di ottenere la stipula di un contratto per la vendita di un prodotto ad un prezzo superiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso a danno della controparte.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo** di:

- garantire, ove necessario, che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare che i rapporti commerciali con la clientela *intercompany* siano disciplinati tramite appositi contratti;
- assicurare che le transazioni con la clientela vengano effettuati sulla base corrispettivi definiti tra le parti sulla base di criteri oggettivi;
- garantire che la sottoscrizione dei contratti sia effettuata da personale dotato di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la clientela;

- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- commercializzare prodotti applicando prezzi non autorizzati;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a controparti private al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società nell'ambito della gestione delle attività commerciali;
- stipulare contratti di vendita con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività produttive e qualità;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici.*

La **gestione degli adempimenti amministrativi** nonché la **gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A.** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, ovvero al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

La **gestione delle attività produttive e qualità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto di Zoetis, nell'ambito delle comunicazioni e dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, tramite artifici o raggiri, induca in errore un Pubblico Funzionario al fine di ottenere un indebita utilità.

La **gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici** concessi alle imprese a seguito delle scosse sismiche del 2012 potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, anche con il supporto di terze parti, presentasse dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, al fine di conseguire indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dalla P.A.

La **gestione dei finanziamenti e contributi** pubblici potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di malversazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzasse i finanziamenti concessi per finalità diverse da quelle dichiarate alla Pubblica Amministrazione.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività **è fatto obbligo** di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurare che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- mantenere un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, finanziamenti, ecc.
- garantire il rispetto delle regole definite dalla Società in materia di interazioni con i Pubblici Ufficiali in occasione di visite ispettive e in materia di gestione delle attività produttive e qualità;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione nonché la corretta archiviazione della documentazione prodotta;
- utilizzare i finanziamenti ed i contributi pubblici per le finalità per le quali, gli stessi, erano stati richiesti;
- garantire la correttezza e la trasparenza dei processi di rendicontazione in merito all'utilizzo dei finanziamenti e dei contributi pubblici;

- ove, per la gestione delle attività produttive e qualità e per la gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive, si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- nel caso in cui, nell'ambito della gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici, si faccia ricorso a consulenti o ulteriori terze parti:
  - assicurare un adeguato processo di qualifica di tali terze parti;
  - informare adeguatamente le terze parti in merito alle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice di Condotta Zoetis;
  - prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che impongano il rigido rispetto del Modello e del Codice di Condotta Zoetis, pena rescissione degli stessi;
  - individuare criteri di retribuzione dei consulenti/terze parti congrui e trasparenti;
  - monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate da consulenti/terze parti;
  - verificare l'effettività e la congruità delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento dei compensi.
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri alla Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento delle proprie attività;



- utilizzare, anche con il supporto delle eventuali terze parti coinvolte, contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

L'attività di **gestione del contenzioso** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio** qualora, ad esempio, la Società ceda denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) nell'interesse della Società.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto obbligo** di:

- assicurare un adeguato processo di qualifica delle terze parti coinvolte nella gestione dei contenziosi;
- informare adeguatamente le terze parti in merito alle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice di Condotta Zoetis;
- prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che impongano il rigido rispetto del Modello e del Codice di Condotta Zoetis, pena rescissione degli stessi;
- individuare criteri di retribuzione dei terze parti congrui e trasparenti;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate da terze parti;
- verificare l'effettività e la congruità delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento dei compensi;
- ove, per la gestione del contenzioso, si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del

Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice di Condotta in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice di Condotta in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da una controparte pubblica.

L'attività di **selezione dei fornitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, la Società consegnasse denaro o altra utilità (es: omaggi, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli *standard* normalmente in uso a danno della controparte.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi la Società **deve** introdurre negli ordini di acquisto/contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto delle regole adottate dalla Società in materia di selezione e *due diligence* delle terze parti;
- assicurare un adeguato processo di qualifica tecnico-professionale ed etico delle terze parti che operano con la Società;
- garantire un adeguata segregazione nel processo di selezione delle terze parti che operano con la Società nonché negli impegni di spesa sulla base dei rispettivi *budget* approvati;
- procedere, ove possibile, alla selezione dei fornitori attraverso l'analisi di più offerte/preventivi.
- garantire l'archiviazione della documentazione e la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore;
- verificare eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità all'assegnazione di incarichi di consulenza dovuti, ad esempio, all'eventuale *status* di ex Dipendente Pubblico;
- informare, adeguatamente, fornitori e consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice di Condotta di Zoetis;
- garantire che tutti i rapporti con i fornitori o consulenti/professionisti siano formalizzati sulla base di *standard* contrattuali, approvati secondo il sistema di deleghe in vigore;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate da fornitori e consulenti;
- assicurare che i pagamenti in favore dei fornitori vengano effettuati previa verifica dei servizi, da questi ultimi, resi;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- ove, per la gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- stipulare contratti con terze parti (anche con riferimento ad eventuali contratti di affitto) a valori fittizi o non congrui o che non trovino un'adeguata e tracciabile giustificazione al fine della creazione di provviste potenzialmente utilizzabili per fini illeciti;
- utilizzare fornitori e consulenti vicine a controparti pubbliche o private al solo fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- cedere a pressioni o raccomandazioni da parte di soggetti pubblici o privati in merito all'utilizzo di specifici fornitori o consulenti;
- utilizzare fornitori che non dispongono delle necessarie autorizzazioni ovvero che impiegano, alle loro dipendenze, personale non in regola con il permesso di soggiorno, al fine di ottenere un vantaggio economico per Zoetis;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare la Società con impegni verbali;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione del personale e sistema incentivante.*

L'attività di **selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di corruzione** nell'ipotesi, ad esempio, in cui fosse scelto - in assenza dei requisiti - un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

L'attività di **selezione del personale** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società

assumesse un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (es. segreti industriali), a danno della controparte.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto dalla Società soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette.

La **gestione del sistema incentivante** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Società.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale **è fatto obbligo** di:

- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- garantire la segregazione del processo di selezione garantendo, altresì, la tracciabilità del processo tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- prevedere la richiesta di idonea documentazione volta a valutare, tra le altre, l'onorabilità dei candidati;
- verificare eventuali incompatibilità o conflitti di interesse dovuti, ad esempio, all'eventuale *status* di ex Dipendente Pubblico;
- assicurare che al momento dell'assunzione, sia consegnata al dipendente copia del Codice di Condotta e del presente Modello e che questi si impegni formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione con indicazione della motivazione sottesa alla scelta del candidato;

- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- assicurare che il sistema di incentivazione sia coerente con le regole adottate dal Gruppo;
- garantire la segregazione del sistema di incentivazione, prevedendo il coinvolgimento della diverse Funzioni aziendali e di Gruppo nella fase di definizione degli obiettivi e di valutazione dei risultati;
- garantire la piena conformità alla normativa in materia previdenziale;
- garantire criteri oggettivi per la definizione e consuntivazione degli obiettivi legati al sistema premiante;
- erogare gli incentivi solo in caso di raggiungimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi e verificabili;
- fissare limiti massimi alla retribuzione variabile, coerenti con le responsabilità e i compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità del processo di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- ove, per la gestione del personale e sistema incentivante si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche o private, rivolti ad ottenere l'assunzione di personale a fronte di un vantaggio illecito per la Società.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza.*

L'attività di **gestione delle note spese e spese di rappresentanza** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** ed al reato di **corruzione fra privati**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei rimborsi spese è **fatto obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle regole e delle *policy* adottate dalla Società;
- prevedere al pagamento delle note spesa solo in presenza di adeguati giustificativi fiscalmente validi, che le stesse rispettino i limiti stabiliti dalla Società;
- garantire che note spese e spese di rappresentanza siano approvate da responsabili delle funzioni richiedenti dotati di idonei poteri sugli appositi sistemi dedicati;
- rispettare le limitazioni definite dalla normativa di riferimento e dalle regole adottate dalla Società in materia di spese di rappresentanza sostenute in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- assicurarsi che le spese di rappresentanza non abbiano carattere di ripetitività nei confronti dello stesso beneficiario e che sia garantita la piena tracciabilità dei soggetti partecipanti;
- ove, per la gestione delle note spese e spese di rappresentanza, si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:



- effettuare rimborsi spese che:
  - o non siano stati debitamente autorizzati;
  - o non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
  - o non siano coerenti con le procedure;
  - o non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota;
- effettuare spese di rappresentanza in favore di Pubblici Dipendenti o soggetti privati al fine di ottenere vantaggi illeciti per la Società.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany.*

La **gestione** poco trasparente delle **risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi a fini corruttivi.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione dei flussi finanziari **è fatto obbligo** di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate, corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari, siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
- assicurare che i rapporti infragruppo siano disciplinati tramite specifici contratti che regolino, tra le altre, ruoli, responsabilità e compensi pattuiti;
- assicurarsi che i contratti infragruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D.lgs. 231/2007;

- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- garantire, compatibilmente con la struttura organizzativa esistente, un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento e chi gestisce i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- garantire che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo;
- ove, per la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti *intercompany* si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e policy stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE B**

**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN  
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

### **Funzione della Parte Speciale B**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

### **B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati**

#### **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

#### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

#### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

#### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde,

comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-**



**quinquies c.p.)**

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

**B.1- bis I reati in materia di violazione del diritto d'autore**

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

**Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis] e comma 3 della legge n. 633/1941)**

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"<sup>3</sup>, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di file-sharing, nei quali ciascun utente è sia downloader che uploader poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

<sup>4</sup> L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere*

- dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore<sup>5</sup> le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

### **Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della legge n. 633/1941)**

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

### **Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della legge n. 633/1941)**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al

---

*coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*.

<sup>5</sup> Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa<sup>6</sup>;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma I da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

#### **Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della legge n. 633/1941)**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma I dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

#### **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge n. 633/1941)**

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

---

<sup>6</sup> Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma I, lett.a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

**Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- *Gestione della sicurezza informatica.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

### **Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato**

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della sicurezza informatica, l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione della sicurezza informatica.*

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati informatici**, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi *software* senza averne acquisito le relative licenze.

Per presidiare tali rischi:

- la Società si è dotata di apposite regole e *policy* per la gestione della sicurezza informatica;
- la gestione dell'infrastruttura IT è segregata tra funzioni di Gruppo e locali;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è nominativo e protetto da *password* con scadenza periodica, legata a criteri di storicità e complessità;
- il processo di creazione e cancellazione dell'utenze è segregato fra diverse Funzioni aziendali tramite appositi *tool* informativi;
- l'accesso logico ai sistemi informativi è differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
- le installazioni di nuovi *software* possono essere effettuate esclusivamente dalle funzioni autorizzate, previa acquisizione delle relative licenze;
- i sistemi IT sono dotati di strumenti di *backup* automatico su *cloud server*;
- gli utenti delle Postazioni di Lavoro (PDL) sono informati in merito alla corretta gestione delle stesse;

- l'accesso alla VPN aziendale dall'esterno viene effettuata tramite utilizzo di *password* generate attraverso *token* portatili;
- sono previste specifiche regole e blocchi in merito ai siti *internet* visitabili dalla rete aziendale;
- i sistemi informativi garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate sugli stessi;
- la gestione del traffico da e verso l'esterno è protetto da *firewall* e strumenti di *web-filtering*;
- sono presenti sistemi automatici che procedono alla creazione di *ticket* ove venga rilevato traffico pericoloso su un determinato *client* dell'infrastruttura IT.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto delle disposizioni e delle policy disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa. L'uso occasionale di *internet* per scopi privati è accettato a condizione che:
  - Non interferisca con le *performance* lavorative;
  - Non influisca negativamente sulle *performance* del *network* o sulla sicurezza;
  - Non comporti alcun utilizzo non autorizzato.
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password* sulla base delle regole definite dalla Società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password* o conversione dei documenti in formato non modificabile;
- definire le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di profilo utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;
- utilizzare esclusivamente software di cui si possiede regolare licenza;
- ove, per la gestione della sicurezza informatica, si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:



- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto sopra indicato in merito all'uso occasionale;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenerlo contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle

risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941).

**Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE C  
REATI SOCIETARI**

### **Funzione della Parte Speciale C**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto.

### **C.1 Reati societari**

#### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 2677. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

---

<sup>7</sup> I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del R.D. 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali<sup>8</sup>.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

#### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

#### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

#### **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

#### **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

---

<sup>8</sup> Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010. La fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.



dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

#### **Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

#### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

#### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità

pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

**Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## **Principi di comportamento**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità*

Le attività connesse alla **predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari quali gli Amministratori non esecutivi e terzi in genere.

L'attività potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La gestione della **contabilità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati societari** qualora la Società modificasse i dati contabili presenti sui sistemi aziendali al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi a quelli reali.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della contabilità è **fatto obbligo** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta nonché nella presente Parte Speciale;
- dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle

regole di comportamento richiamate nel Codice di Condotta e nella presente Parte Speciale;

- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- nel caso in cui la attività vengano effettuate - in tutto o in parte - con il supporto di consulenti o ulteriori terze parti, garantire che la selezione degli stessi avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)" del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Inoltre, in caso di coinvolgimento di consulenti o ulteriori terze parti esterne al Gruppo Zoetis è fatto altresì obbligo di:
  - informare adeguatamente i consulenti o le ulteriori terze parti in merito alle prescrizioni di cui al Modello ed al Codice di Condotta Zoetis;
  - prevedere l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che impongano il rigido rispetto del Modello e del Codice di Condotta Zoetis, pena rescissione degli stessi;
  - individuare criteri di retribuzione dei consulenti/terze parti congrui e trasparenti;
  - monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate da consulenti/terze parti;
  - verificare l'effettività e la congruità delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento dei compensi.
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;

- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali ed infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte indirette e per la gestione dei prodotti;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- assicurarsi che tutti i rapporti *intercompany* siano formalizzati tramite appositi contratti;
- determinare prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati, in linea con i *benchmark* di mercato e definiti all'interno dei suddetti contratti;
- segnalare al proprio Responsabile o al *management* aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra;
- ove, per la predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e policy stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni, anche con Società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere operazioni o attività che possano configurare i reati di cui al D.Lgs. 74/2000;
- ripartire i beni sociali tra i soci, nell'eventuale fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale.*

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di influenza illecita sull'assemblea**, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le **operazioni sul capitale** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale** qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, o i Soci compiano operazioni illecite che vanno ad intaccare il patrimonio della Società.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) sono gestiti da Funzioni di Gruppo identificate, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge; le stesse si occupano della redazione dei verbali delle assemblee nonché la tenuta dei libri societari.

Le operazioni sul capitale, sono definite dal Consiglio di Amministrazione, in coordinamento con il Gruppo; tutte le operazioni devono essere sottoposte alla valutazione ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alla gestione delle **attività assembleari e alle operazioni sul capitale**, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.



Con riferimento ad **operazioni di finanza straordinaria** (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che i soggetti competenti dispongano di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Presidente.

Nell'ambito dei comportamenti è **fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Inoltre, ove, per la gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) è **fatto obbligo** che le stesse operino nel rispetto delle regole e policy stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Condotta.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE D**

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO,  
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

### **Funzione della Parte Speciale D**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-octies del D.lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies del Decreto.

### **D.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

#### **Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

#### **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **D. I-bis Delitti di criminalità organizzata**

#### **Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)**

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

**Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.)**

#### **Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis)**

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

#### **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)**

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

#### **Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)**

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

**Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).**

### **D. I-ter Reati transnazionali**

### **Definizione di reato transnazionale**

L'art 3 della L. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Vi incorrono coloro che promuovono o costituiscono od organizzano associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

### **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. del D.L.9 ottobre 1990, n. 309)**

Vi incorre chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

Vi incorre chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzia un'associazione composta da tre o più persone costituita al fine di coloro. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.



**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.L. 25 luglio 1998 n. 286)**

Vi incorre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Vi incorre chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Vi incorre chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

### **Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali sono riconducibili a:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione del personale e sistema incentivante;*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;*
- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## **Principi di comportamento**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-octies del D.lgs. 231/2001, nonché all'art. 10 della L. 146/2006 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;*
- *Gestione del personale e sistema incentivante.*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** ed una **gestione poco trasparente dei flussi finanziari** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro o beni di provenienza illecita.

La **gestione del personale e la gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto selezionasse controparti "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici illeciti.

La **gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato per l'ottenimento di erogazioni e finanziamenti pubblici, impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento specifici in relazione a:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany;*
- *Gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;*
- *Gestione del personale e sistema incentivante.*

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”; principi che dovranno essere osservati anche dalle eventuali terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o altre Società del Gruppo).

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.*

La **predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento relativi alla gestione della fiscalità si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C “*Reati societari*”; principi che dovranno essere osservati anche dalle eventuali terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o altre Società del Gruppo).

.

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies del D.lgs. 231/2001, nonché dall'art. 10 della L. 146/2006 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Condotta.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE E**  
**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **Funzione della Parte Speciale E**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis I del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.



## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis I del Decreto.

### **E. I Delitti contro l'industria e il commercio**

#### **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

#### **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

#### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge.

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p.

#### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)**

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

**Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono riconducibili a:

1. *Gestione delle attività commerciali;*
2. *Gestione delle attività produttive e qualità.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## **Principi di comportamento e principali modalità esemplificative di commissione del reato**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

E' fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-bis e 25-bis I del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione delle attività produttive e qualità.*

La **gestione delle attività commerciali** e la **gestione delle attività produttive e qualità** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società consegna al cliente un prodotto di qualità diversa di quella dichiarata o pattuita in sede di accordo.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività commerciali, delle attività produttive e controlli qualità, oltre a quanto indicato alla "Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" del presente Modello, è **fatto altresì obbligo** di:

- assicurare il rispetto delle regole e *policy* definite dalla Società e dal Gruppo in materia di gestione della produzione e controlli di qualità;
- assicurare che tutte le materie prime siano acquistate da fornitori adeguatamente qualificati ed in possesso dei requisiti tecnici previsti per la produzione delle materie prime;
- garantire adeguati controlli sia per le materie in ingresso che per i prodotti in uscita dal processo produttivo nonché nell'ambito di tutto il processo produttivo;

- assicurare la presenza della certificazione e documentazione prevista dalla normativa prima di procedere alla commercializzazione dei prodotti;
- assicurarsi che i prodotti commercializzati dalla Società siano dotati delle necessarie autorizzazioni e degli *standard* qualitativi richiesti;
- garantire il rispetto delle norme specifiche che disciplinano i processi produttivi della Società (GMP, ecc.);
- garantire lo svolgimenti di specifici *audit* relativi al processo di produzione e gestione della qualità;
- assicurare il rispetto delle regole e *policy* interne in caso di *recall* di prodotto;
- garantire specifiche analisi volte ad evidenziare problematiche legate alla produzione e ad eventuali *recall* di prodotto;
- garantire che tutti i prodotti finiti e le materie prime siano conservati secondo specifiche condizioni di stoccaggio che ne assicurino il corretto mantenimento prima della loro commercializzazione;
- ove, per la gestione delle succitate attività, vengano utilizzate delle terze parti, garantire che i rapporti con le stesse siano disciplinati tramite specifici contratti contenenti clausole che specifichino:
  - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al presente Modello ed al Codice di Condotta Zoetis;
  - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- garantire la tracciabilità di tutte le analisi e dei controlli effettuati in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- commercializzare prodotti che non siano in possesso delle relative autorizzazioni ovvero non siano stati sottoposti agli specifici controlli di qualità previsti;

- Immettere in commercio prodotti non conformi ovvero con marchi contraffatti o comunque trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- Effettuare forniture di prodotti di qualità o quantità diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- Immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti deteriorati o comunque non dotati dei requisiti previsti;
- Commercializzare prodotti non dotati delle opportune autorizzazioni.

I principi di controllo sopra riportati dovranno essere altresì rispettati da eventuali terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) coinvolti nella gestione dei succitati processi ed attività sensibili.

**Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis I del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Condotta.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).



**PARTE SPECIALE F**

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI  
E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA  
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

### **Funzione della Parte Speciale F**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

### **F.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni per colpa<sup>9</sup> la morte di una persona.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva**:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

---

<sup>9</sup> Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

### **Principali aree a rischio**

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

## **Principi di comportamento e modalità esemplificative del reato**

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione del sistema di prevenzione e protezione avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

La **gestione del sistema di prevenzione e protezione** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società - al fine di ottenere un risparmio sui costi - non osservasse le norme a tutela della salute e sicurezza sui lavoratori e cagionasse una lesione personale ad un lavoratore.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali presenti e strettamente inerenti le aree sopra descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

### *Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28 Decreto legislativo 9 aprile 2008 (di seguito anche "TU") ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro è stato formalmente identificato nella figura dell'Amministratore Delegato.

Sono stati nominati il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; inoltre, sono stati identificati l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché gli addetti alla gestione delle emergenze per il primo soccorso e per la prevenzione degli incendi.

La Società ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ciascuno di questi soggetti è stato accertato il possesso dei necessari requisiti e specifiche competenze e si è proceduto alla loro formazione, così come previsto dalla normativa vigente.

È altresì presente una specifica delega datoriale ex art. 16, D.Lgs. 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza in capo all'ASPP/Operation Manager.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è **fatto obbligo di** operare nel rispetto delle normative applicabili e delle procedure adottate a presidio della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché **garantire**, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dirigenti, dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 5).

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti o *near miss*), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

### ***Principi di controllo***

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice di Condotta.

Inoltre, i Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle attività, delle prescrizioni e dei controlli previsti dalla Società.

### *Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze*

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Nell'ambito della gestione delle emergenze, la Società garantisce:

- la presenza di piani di emergenza e di evacuazione aggiornati, con specifiche attività formative sugli stessi;
- lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e sulla gestione delle emergenze;
- il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
- i controlli sull'illuminazione di emergenza e la presenza della segnaletica di emergenza;

- la presenza di planimetrie per l'evacuazione sicura dei lavoratori;
- la presenza e corretta gestione dei registri antincendio e dei controlli;
- la presenza della cassetta di primo soccorso/medicazione sia a livello centrale che presso ogni reparto della Società.

*Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione*

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla normativa di riferimento. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dall'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista periodicamente e - nel caso aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso, ogni qual volta intervengano sostanziali cambiamenti e/o innovazioni.

Sono presenti le autorizzazioni degli impianti e le relative dichiarazioni di conformità così come gli appositi scadenziari; gli impianti vengono, inoltre, sottoposti a specifici controlli periodici.

Le attività di manutenzione sono stabilite tramite il coinvolgimento delle Funzioni aziendali e sono formalizzate all'interno di un apposito piano annuale.



Le stesse sono poste in essere con il supporto di fornitori terzi qualificati.

#### *Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)*

La Società ha proceduto all'identificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività.

Gli stessi sono distribuiti ai dipendenti e sono previste specifiche attività formative sia in merito all'obbligatorietà degli stessi che con riferimento al loro corretto utilizzo.

In caso di mancato utilizzo dei DPI è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni in capo ai trasgressori.

#### *Infortuni*

Presso la Società è presente ed aggiornato il registro degli infortuni.

Sulla base delle regole adottate, la Società procede alla gestione dei c.d. *near-misses* (o quasi incidenti).

Nell'eventualità in cui si verifichi un incidente è prevista l'attivazione di un processo che prevede l'analisi delle cause dello stesso e l'implementazione di opportune azioni correttive.

#### *Formazione ed informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti e lavoratori con contratto di somministrazione lavoro*

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, le Funzioni interne con il supporto dell'RSPP, e delle altre Funzioni di Gruppo provvedono a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità limitata;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

Il sistema di gestione della sicurezza prevede specifiche attività di pianificazione, analisi, verifica delle esigenze formative, erogazione dei contenuti e controllo sull'efficacia della formazione.

In considerazione della rilevanza delle attività formative in materia, i piani formativi aziendali sono allineati a quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

In caso di cambi mansioni è prevista la verifica in merito alla necessità di procedere all'erogazione di formazione specifica oltre alla verifica dell'idoneità allo svolgimento della nuova mansione.

È altresì prevista una specifica formazione in *induction* declinata, anch'essa, sulla base del rischio/ruolo ricoperto dalla nuova risorsa.

Sono altresì presenti specifici piani di addestramento in favore delle squadre di emergenza.

#### *Sorveglianza sanitaria*

È responsabilità del Datore di Lavoro, e delle ulteriori figure dell'Organigramma della Sicurezza (RSPP, ASPP e RLS) monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività

di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo.

#### *Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza*

L'RSPP garantisce l'effettuazione di attività di *audit* periodici sul rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Il Datore di Lavoro, anche in sede di riunione periodica:

- approva le verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica il rapporto relativo agli interventi di *audit* e in particolare i rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

Sono altresì previste specifiche verifiche effettuate dalle Funzioni del Gruppo in materia di Salute & Sicurezza e Ambiente.

#### *Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione*

Nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella "Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" di cui al presente Modello;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o

di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;

- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
  - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
  - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare, ove necessario, un “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*” (DUVRI) finalizzato a:
  - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
  - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento.

#### *Riunioni periodiche*

La Società garantisce lo svolgimento delle riunioni periodiche sulla base di quanto disciplinato dall'art. 35 del D.lgs. 81/08.

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice di Condotta.

Il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito a:

- accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE G**  
**REATI AMBIENTALI**

### **Funzione della Parte Speciale G**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

### **G.1 Reati ambientali**

#### **Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)**

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

#### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:



- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

**Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)**

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Danneggiamento di *habitat* (art. 733-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

**Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- effettuati uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

#### **Bonifica di siti (art. 257 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo I, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

**Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le

caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

### **Sanzioni (art. 279 comma 5, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

**Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992**

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

**Art. 3-bis, L. 150/1992**

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1 L. 150/1992).

**Art. 6, comma 4, L. 150/1992**

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

**Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6, L. 549/1993)**

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

**Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)**

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**Inquinamento colposo (art. 9 commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)**

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

**Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006)**

La norma punisce:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

**Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.



### **Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale.*

La **gestione dei rifiuti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio sversamento di liquidi nella rete fognaria, trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è **fatto obbligo** di:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- assicurare che le attività ad impatto ambientale siano gestite da personale preventivamente individuato e dotato di idonee qualifiche;
- garantire la corretta applicazione delle regole definite dalla Società in materia ambientale nonché dalle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- garantire la corretta classificazione dei rifiuti;
- ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- assicurare lo svolgimento di specifici monitoraggi e verifiche in materia ambientale;
- garantire la piena collaborazione con le Autorità competenti nonché gli eventuali adempimenti richiesti in caso di attività di bonifica presso il sito;

- stipulare contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati, dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* di cui al presente Modello. Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
  - che l’impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
  - che l’impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
  - che l’impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
  - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.
- accertare l’esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari) e degli adempimenti previsti dalla normativa “SISTRI”;
- richiedere al fornitore preposto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti informazioni circa il mezzo utilizzato per lo smaltimento;
- assicurare adeguati controlli sui mezzi in entrata e sulle autorizzazioni al trasporto;
- verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori;
- assicurare la raccolta ed archiviazione della quarta copia del formulario debitamente compilata e sottoscritta sui sistemi informativi dedicati;
- garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di deposito di rifiuti;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa eventualmente presenti, ove applicabili.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;

- sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società.

Per i principi di comportamento relativi alla “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*”, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” di cui al presente Modello; principi che dovranno essere osservati anche dalle eventuali terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o altre Società del Gruppo).

**Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).

**PARTE SPECIALE H**

**DELITTI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO  
E' IRREGOLARE**

### **Funzione della Parte Speciale H**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

## **Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art.25-*duodecies* del Decreto.

### **H.1 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

Il reato si configura allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



**Principali aree a rischio**

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

- *Gestione del personale e sistema incentivante;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

### **Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice di Condotta.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione del personale e sistema incentivante.*

L'attività **di selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A del presente Modello, è **fatto obbligo** di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
  - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
  - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- ove, per la gestione del personale si faccia ricorso a terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o di altre Società del Gruppo) assicurare che le stesse operino nel rispetto delle regole e *policy* stabilite dalla Società ed in conformità a quanto previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

\*\*\*

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

La **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Nella **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice di Condotta adottato dalla Società;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati richiamati dal Decreto (tra cui, il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare), avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Per i principi di comportamento relativi alla “*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*”, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”; principi che dovranno essere osservati anche dalle eventuali terze parti afferenti al Gruppo Zoetis (ad esempio, Funzioni della Zoetis Manufacturing Italia S.r.l. o altre Società del Gruppo).

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

## **Sanzioni**

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5).